

INDICE STATUTO AFI | Associazione Fonografici Italiani

ART. 1 - SEDE E DENOMINAZIONE
ART. 2 - SCOPI
ART. 3 - OGGETTO
ART. 4 – DURATA E SCIoglimento DELL’ ASSOCIAZIONE
ART. 5 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI E MANDANTI
ART. 6 - DELIBERAZIONI SU NUOVE DOMANDE DI AMMISSIONE
ART. 7 – MANDATO DI RAPPRESENTANZA
ART. 8 – RENDICONTAZIONE E COMUNICAZIONE
ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
ART. 10 – INCOMPATIBILITA’
ART. 11 – SANZIONI
ART. 12 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 13 – REVOCA DEL RAPPORTO DI MANDATO
ART. 14 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI
ART. 15 - ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
ART. 16 - ASSEMBLEA
ART. 17 - RIUNIONE E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ART. 18 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ ASSEMBLEA
ART. 19 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
ART. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 21 - CONSIGLIO GENERALE
ART. 22 - REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI
ART. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE
ART. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE
ART. 25 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE
ART. 26 - IL PRESIDENTE
ART. 27 - I VICE PRESIDENTI
ART. 28 - ATTIVITÀ ASSOCIATIVA E COMMISSIONI
ART. 29 - I PROBIVIRI
ART. 30 – ORGANO DI SORVEGLIANZA
ART. 31 – ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE
ART. 32 - FONDI
ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE
ART. 34 – OPERAZIONI BANCARIE
ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI
----- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

STATUTO AFI | Associazione Fonografici Italiani

ART. 1 - SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, con sede in Milano, l'Associazione dei produttori fonografici indipendenti, con denominazione di "Associazione dei Fonografici Italiani – A.F.I." in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 6, C.F. 01687070159. Essa ha la facoltà di attivare sedi secondarie ed uffici distaccati in Italia e/o all'estero, su approvazione del Consiglio Generale. L'Associazione è Associato Effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

L'Associazione orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente statuto.

L'Associazione è "non riconosciuta" ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, ed è detenuta e controllata dai propri membri.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro. L'Associazione, in qualità di organismo di gestione collettiva, ha lo scopo, come finalità principale, di gestire diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti e a vantaggio collettivo di questi e si propone di:

- I. rappresentare i seguenti titolari dei diritti connessi, nei confronti di tutte le istituzioni, di tutte le Autorità, inclusa l'Autorità Giudiziaria, di enti pubblici e privati nazionali, comunitari ed internazionali, nonché di promuovere ogni iniziativa anche a livello legislativo, che risulti opportuna o utile a tale scopo:
 - a. la categoria e i singoli produttori di registrazioni fonografiche, per qualsiasi formato e/o supporto, anche digitali e /o multimediali,
 - b. la categoria e i singoli produttori che effettuino la pubblicazione di fonogrammi su qualsiasi formato e/o supporto, anche digitali e/o multimediali,
 - c. la categoria degli editori musicali, anche digitali e/o multimediali,
 - d. le suddette categorie, nel caso in cui i singoli produttori esercitino anche il ruolo di produttori di opere audiovisive e/o videogrammi e/o sequenze di immagini in movimento, per qualsiasi formato e su qualsiasi supporto anche digitali e/o multimediali;
- II. tutelare, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, sia gli interessi che i diritti di cui al successivo Art. 3

del presente Statuto, a seguito del mandato oggetto del successivo Art. 7 del presente Statuto di cui le categorie sub I. sono portatrici;

- III. favorire la promozione della produzione musicale italiana, in Italia e all'estero, quale espressione della cultura nazionale;
- IV. prendere iniziative rivolte all'aggiornamento, alla formazione professionale e alla promozione dei produttori fonografici, audiovisivi, degli editori musicali, anche attraverso la partecipazione a fiere e/o eventi e/o convegni, in Italia e all'estero;
- V. cogliere tutte le opportunità dell'evoluzione tecnologica e di nuovi mercati per il rilancio dell'imprenditoria musicale indipendente;
- VI. mantenere vivo nella categoria lo spirito di colleganza e di collaborazione;
- VII. stipulare contratti collettivi di lavoro e collaborare alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- VIII. fornire attività di informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema confederale.

Per la realizzazione e il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può richiedere contributi, partecipare a bandi e convenzioni con gli Stati, gli Enti Locali, pubblici e privati, la Comunità Europea, le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali e aderire ad altri Enti che perseguono fini e scopi medesimi e/o simili in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché costituire e/o assumere partecipazioni in società e promuovere azioni giudiziali e stragiudiziali se necessarie al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Essa può promuovere attività di natura commerciale strumentalmente finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi statutari, con l'impegno al rispetto dei principi di mercato e della libera concorrenza. Al fine del corretto perseguimento degli scopi statutari, l'Associazione si propone come struttura di servizi, oltre che per i propri Associati, per associazioni, categorie di titolari di diritti connessi al diritto d'autore ed enti che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'A.F.I., anche attraverso strutture ad hoc.

ART. 3 - OGGETTO

L'Associazione, in qualità di organismo di gestione collettiva ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno (G.U. Serie Gen. n. 72 27.03.2017), provvede alla gestione in Italia e all'estero, in nome proprio e per conto di produttori fonografici, produttori di video musicali e loro aventi causa, titolari di diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modifiche, a qualunque titolo vantati, direttamente o per il tramite delle proprie associazioni o enti all'uopo costituiti, a vantaggio collettivo di tali titolari e su mandato degli stessi.

A tale scopo all'Associazione è conferito il mandato con rappresentanza:

1. di stipulare in Italia e all'estero, negoziando i termini e le condizioni, anche economiche, accordi, unilaterali o bilaterali, relativi alla utilizzazione di fonogrammi e videogrammi, in qualsiasi formato e/o supporto esistenti o anche in solo formato digitale o di futura invenzione, in relazione ai diritti di cui agli artt. 71 septies, 72, 73 primo comma, 73 bis, 78 bis, 78 ter. della L. 22.4.1941 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni (da ora in poi indicate più brevemente L.D.A.), afferenti la pubblica esecuzione, a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, di altri mezzi analoghi, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, di cui all'Art. 16 della L.D.A., o la comunicazione al pubblico attraverso sistemi multimediali interattivi realizzati con tecnologie attuali o future;
2. di stipulare accordi di carattere generale, attraverso la Società Italiana degli Autori ed Editori, relativamente al diritto esclusivo di cui all'Art. 180 bis della L.D.A.;
3. di stipulare accordi, unilaterali o bilaterali, con la Società Italiana degli Autori ed Editori., o con similari enti italiani o stranieri, o con altre strutture di collecting e/o con gli utilizzatori o loro associazioni relativamente al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi di cui all'Art. 71 septies della L.D.A. Analoghi accordi potranno essere conclusi con Enti stranieri delegati alla riscossione della cosiddetta "copia privata";
4. di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso del luogo e nel momento scelto individualmente di cui all'Art.72 della LDA;
5. di amministrare anche diritti analoghi e/o complementari e/o di natura affine a quelli succitati che dovessero venire ad esistenza in capo ai produttori e agli editori musicali Associati, ancorché derivanti da future previsioni normative e/o disposizioni legislative;
6. di svolgere azioni stragiudiziali e giudiziali, sia in sede civile che penale, volte a reprimere la contraffazione, la pirateria e l'evasione dell'equo compenso previsto dalla L.D.A., anche sotto l'aspetto della sleale concorrenza e/o in generale degli atti illeciti, e per l'effetto richiedere, negoziare ed incassare anche il relativo risarcimento dei danni. Rimane espressamente esclusa qualsiasi azione fra gli Associati inerente eventuali rapporti di sleale concorrenza o atti illeciti fra di loro;
7. di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente alle materie sopraindicate, esercitando le necessarie azioni, anche in via transattiva, incassandone i relativi compensi.

L'Associazione agisce nell'interesse dei titolari dei diritti da essa rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore.

L'Associazione è obbligata ad assumere la gestione affidatagli se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. La società, prima di assumere la gestione,

fornisce ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35 (di seguito il "Decreto"), nonché quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi.

I titolari dei diritti, qualora affidino all'Associazione la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano per la loro gestione.

Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione.

L'Associazione può decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38 di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

Quanto precede vale per tutti i fonogrammi e i videogrammi, in qualsiasi formato e/o supporto esistenti inclusi i files digitali, in proprietà diretta degli Associati e Mandanti o ad essi dati in licenza, nonché per i diritti degli editori musicali.

ART. 4 – DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il suo eventuale scioglimento e messa in liquidazione, che può essere deliberato dall'Assemblea in via straordinaria. L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante la fase di liquidazione resta in carica la Società di Revisione legale. Le relative delibere sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Alla chiusura della liquidazione, l'assemblea, in sede straordinaria, approva il rendiconto finale presentato e decide per la devoluzione del patrimonio e delle eventuali attività conseguenti allo scioglimento dell'Associazione, che possono essere devolute solo ad altri Enti con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, o in caso di disaccordo, all'Ente che verrà indicato dalla Prefettura di Milano.

ART. 5 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI E MANDANTI

1. Possono assumere la qualifica di Associato, con le seguenti qualità:
 - a) Associato Effettivo, persone fisiche o giuridiche italiane o estere, titolari di diritti connessi, come richiamato all'Art.3 del presente statuto, ai sensi dell'Art. 2 comma i del presente statuto.

La posizione Associativa è strettamente personale e non è trasmissibile a terzi.

È riservata agli Associati la partecipazione alle cariche sociali di cui all'Art. 15.

- b) Associato Aggregato, le Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, con finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'AFI, che, tramite accordi unilaterali o bilaterali, hanno rapporti di scambi di servizi con AFI. L'Associato Aggregato non partecipa alle cariche sociali di cui all'Art. 15, ma concorre col voto alle loro elezioni.

I voti spettanti in Assemblea per ogni Associato sono indicati nel successivo Art. 18.

2.. Possono assumere la qualifica di Mandante:

I titolari dei diritti connessi ai diritti d'autore che vogliano dare mandato per la gestione e riscossione di tali diritti all'AFI attribuendo all'Associazione anche i poteri di rappresentanza disciplinati dal presente statuto, senza assumere la qualifica di Associato e senza aderire alle attività associative.

Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione si applicano, in quanto compatibili, al mandante

Il mandante non partecipa alle cariche sociali di cui all'Art. 15.

Il Mandante, per scritto, decide liberamente quali diritti, quali tipi di opere e degli altri materiali protetti e quali territori affidare in gestione collettiva ad AFI.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere aggiornato l'elenco dei suoi Associati e Mandanti.

L'Associazione, in possesso di mezzi idonei, consente lo scambio di comunicazioni con i propri membri per via elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.

ART. 6 - DELIBERAZIONI SU NUOVE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda per l'ammissione in qualità di Associato o di Mandante deve essere formulata per iscritto all'Associazione dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti descritti dal precedente Art. 5, nelle forme e con le modalità stabilite nei Regolamenti dell'Associazione indicando eventuali limitazioni in merito alla tipologia e/o categoria dei diritti o tipo di opere e altri materiali protetti affidati e ai territori di mandato. La rivendicazione della titolarità di tali diritti rimane sotto esclusiva responsabilità dell'Associato o del Mandante; in caso di conflitto di titolarità tra Associati o Mandanti verso altri Associati o Mandanti o terzi, AFI provvederà in via cautelare alla sospensione della ripartizione dei diritti in contestazione fino a conclusione del conflitto.

L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati e Mandanti è deliberata dal Consiglio Generale.

Per gli Associati, in caso di accettazione della domanda, l'ammissione ha effetto dal momento della corresponsione della quota fissa di Associazione. In caso di non accettazione della domanda di ammissione, è ammessa la possibilità di ricorso ai provvisori, nelle modalità di cui all'Art. 29.

Il rapporto associativo in qualità di Associato ha la durata minima di tre anni e si intende tacitamente rinnovato, ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), con preavviso minimo di tre mesi.

Nel caso in cui la semplice domanda di adesione in qualità di Mandante fosse respinta, è obbligatorio per l'Associazione inviare risposta, per iscritto, entro 60 giorni fornendo spiegazione adeguata circa i motivi della decisione.

ART. 7 – MANDATO DI RAPPRESENTANZA

L'impresa associata, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di titolare dei diritti connessi riconosciuti dalla Legge ai produttori di fonogrammi, di registrazioni musicali, di files digitali, di opere musicali di qualunque genere, audiovisive e sequenze di immagini in movimento e nella sua qualità di titolare di diritti editoriali musicali, l'impresa mandante non associata e le Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, rappresentanti, in proprio o su mandato, i diritti di cui sopra, che abbiano conferito ad AFI mandato a seguito di accordi unilaterali o bilaterali come descritti al precedente Art. 3 (da ora in poi in questo articolo denominata più brevemente Mandante), nomina e costituisce in esclusiva suo mandatario l'A.F.I., con sede a Milano, Via Vittor Pisani 6, in persona del suo Presidente, (da ora in poi in questo articolo nominata più brevemente Mandatario) affinché per suo conto la rappresenti in ogni operazione e iniziativa volta a garantire la tutela degli interessi limitatamente al mandato conferito, tramite:

- la riscossione dei diritti di cui alle lettere 1), 2), 3), 4), 5) del precedente Art. 3, fatta eccezione per i diritti di editori musicali già tutelati;
- il suggerimento di iniziative o azioni volte alla tutela dei diritti e interessi del singolo Mandante di cui alle lettere 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del precedente Art. 3.
- la promozione di azioni giudiziali e stragiudiziali volte alla tutela dei diritti e interessi della totalità dei Mandanti con responsabilità degli oneri a carico di tutti i Mandanti.

Il Mandato è conferito all'atto d'ammissione all'Associazione dell'Associato, dall'impresa mandante non associata o, per le Associazioni e/o Enti e/o Società di Collecting, italiane o estere, alla stipula dell'accordo di gestione di cui sopra ed è senza rappresentanza e, quindi, per conto dei rappresentati, ma AFI agirà in nome proprio.

A tal uopo e nell'ambito di cui sopra, senza che la generalità deroghi alla specialità, il Mandante conferisce al Mandatario ogni più ampio e valido potere di stipulare atti, stabilire corrispettivi, riscuoterli e darne quietanza, stabilire tutti i patti e le condizioni necessarie e opportune, stare in giudizio in caso di controversia sia come attore, sia come convenuto, sia come intervenuto, dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale e/o amministrativa, in ogni stato e grado dei procedimenti, nominare avvocati, rappresentare la totalità dei Mandanti davanti a qualsiasi ufficio fiscale anche in sede di contenzioso.

I costi relativi alle azioni che AFI intenderà promuovere, in qualità di Mandatario di Associazioni, Enti, Società italiane o estere, saranno regolati nel rispetto dei patti dei relativi accordi.

L'Associazione garantisce di gestire i mandati ricevuti con criteri di trasparenza, pubblicità, ed imparzialità,

parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti.

Qualora un Associato o una impresa Mandante non associata receda, il Mandato conferito senza rappresentanza ad AFI all'atto dell'ammissione ad Associato, quale formale conseguenza dell'iscrizione ed accettazione delle regole statutarie e regolamentari di AFI, perdura per tutto il periodo Associativo sino al 31/12 dell'anno nel quale viene formalmente esercitato il recesso.

AFI in caso di recesso di un Associato o impresa Mandante non associata effettuerà la gestione e l'incasso dei diritti del recedente maturati sino alla data d'efficacia di cui sopra ancorché incassati anche successivamente.

ART. 8 – RENDICONTAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Associazione comunicherà, con le modalità stabilite nei Regolamenti dell'Associazione e/o a seguito di delibere del Consiglio Generale, e conformemente agli artt. 24 (Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti), 25 (Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza), 26 (Divulgazione delle informazioni), 27 (Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori) e 28 (Relazione di trasparenza annuale), del decreto legislativo n. 35/2017, da intendersi quivi integralmente ritrascritti, alle categorie di Associati e mandanti come descritti al precedente Art. 5, l'ammontare dei diritti maturati e le modalità di determinazione così come previsto dalla legge.

Sarà comunque consentito alle suddette categorie l'accesso telematico alla banca dati appositamente realizzata.

La gestione dei proventi dei diritti, da parte dell'Associazione, è disciplinata dagli artt. 14 (Riscossione e impiego dei proventi dei diritti), 15 (Detrazioni), 16 (Servizi sociali, culturali ed educativi), 17 (Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti), 18 (Identificazione dei titolari dei diritti) e 19 (Proventi non distribuibili) del Decreto Legislativo n. 35/2017, da intendersi quivi integralmente ritrascritti.

ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Associato comporta l'accettazione e, quindi, l'impegno all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, delle deliberazioni di spettanza degli Organi dell'Associazione, nonché dei contratti e degli accordi stipulati e delle relative obbligazioni. L'Associato con l'iscrizione all'Associazione si impegna altresì al rispetto del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria adottati dall'Associazione. La qualità di Associato comporta obblighi e responsabilità anche morali nei confronti dell'Associazione, degli Associati e dei terzi. Gli Associati concedono ad AFI mandati di rappresentanza, e gestione, incasso e ripartizione dei diritti connessi, nel rispetto dei Regolamenti dell'Associazione. L'Associato è obbligato a comunicare al Consiglio Generale, le variazioni di Statuto e della propria attività, che possano modificare quei requisiti che sono necessari per avere diritto a mantenere lo status di Associato

ad A.F.I. Il cambio di ragione sociale o della ditta, la fusione per incorporazione, la cessione di ramo d'azienda e altri casi previsti dal Codice Civile non estinguono il rapporto Associativo.

ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ

L'iscrizione all'AFI in qualità di Associato, è incompatibile con l'appartenenza ad altre Associazioni, Enti o Società aventi oggetto, scopi e finalità identici, qualora sia stato conferito anche a loro mandato per la gestione collettiva d'identico diritto/opera, salvo quanto meglio spiegato nei Regolamenti dell'Associazione.

L'eventuale incompatibilità dovrà essere accertata dal Consiglio Generale, dopo aver ottenuto il parere non vincolante dai Proviviri. Spetta al Consiglio Generale assumere una decisione sulla incompatibilità. Entro il termine di venti giorni a decorrere dalla delibera del Consiglio Generale è ammesso ricorso ai Proviviri, che decideranno con le modalità previste dall'Art. 30. Accertata in via definitiva l'incompatibilità, l'escluso avrà, pena la definitiva perdita della qualità di iscritto, come descritto nell'Art. 12 che segue, quindici giorni di tempo per disdire l'appartenenza all'altra Associazione, Ente o Società.

ART. 11 – SANZIONI

Gli Associati che si rendono inadempienti a quanto disposto nel presente Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- b. sospensione dei servizi Associativi;
- c. decadenza dei rappresentanti degli Associati che ricoprono cariche Associate;
- d. decadenza dei rappresentanti degli Associati che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- e. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f. esclusione secondo quanto previsto dal successivo Art. 12;
- g. sospensione cautelare dell'Associazione in caso di pendenza di procedimento penale per pirateria fonografica.

Fatti salvi i casi in cui è previsto l'intervento del Collegio Speciale dei Proviviri, le sanzioni vengono deliberate alternativamente, o cumulativamente, dal Consiglio Generale e vengono comunicate senza indugio all'interessato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Avverso l'applicazione di sanzioni, è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 12 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di Associato si perde per:

- a. dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata o PEC con mantenimento del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine;
- b. recesso esercitabile in seguito a voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso”.
- c. cessazione attività o per fallimento della società associata;
- d. decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione;
- e. esclusione, quando l'Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria o per gravi infrazioni allo Statuto o per morosità ex Art. 14;
- f. incompatibilità ex Art. 10, esclusivamente per l'Associato con doppio mandato.

Le dimissioni devono essere notificate all'Associazione mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Presidente. La perdita della qualità di Associato per i motivi di cui al presente articolo è deliberata dal Consiglio Generale. L'Associato dimissionario, receduto, decaduto, escluso è, comunque, tenuto al pagamento dell'intera quota fissa di Associazione, della quota Associativa variabile e degli eventuali contributi dell'anno in corso, nonché degli eventuali contributi futuri riferiti e di competenza del periodo di Associazione. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l'Associato uscente è tenuto a soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di Associato comporta la perdita automatica di incarichi di rappresentanza esterna e/o cariche associative. Entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla delibera del Consiglio Generale, è ammesso ricorso ai Proibiviri, nelle modalità indicate nell'Art. 30 che segue.

ART. 13 – REVOCA DEL RAPPORTO DI MANDATO

La revoca totale o parziale dell'affidamento dell'attività d'intermediazione concessa dal mandante ad AFI può avvenire in qualunque momento, per scritto e con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. E con effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario in essere al momento della revoca, fermo il diritto del mandante receduto ai proventi ad esso spettanti secondo le regole generali di gestione di AFI.

Resta inteso che l'Associato ed il recedente non hanno diritti sul patrimonio AFI né al rimborso di quote e/o contributi associativi versati od altro spettando solo le somme dovute secondo le regole generali di AFI, quali proventi a loro spettanti della gestione collettiva.

ART. 14 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

L'Associato Effettivo e l'Associato Aggregato, in maniera differenziata, sono tenuti a versare annualmente, nella misura e termini previsti dai Regolamenti dell'Associazione:

- I. la quota fissa e la quota Associativa variabile, deliberate dal Consiglio Generale entro il 31 dicembre

dell'anno precedente;

II. gli eventuali contributi Associativi straordinari, ove deliberati.

Trascorsi i termini fissati dalla delibera del Consiglio Generale o dai Regolamenti dell'Associazione senza che l'Associato abbia corrisposto il pagamento delle intere succitate quote di cui ai numeri i. e ii. del presente articolo, l'Associato sarà considerato moroso ed il Consiglio Generale potrà deliberare, ex Artt. 12 e 24 del presente Statuto, in merito alla perdita della qualità di Associato. Le quote fisse di Associazione, le quote Associative variabili e gli eventuali contributi Associativi straordinari, nonché le altre obbligazioni pendenti nei confronti dell'Associazione, possono essere trattenuti, per compensazione, dai proventi incassati dall'Associazione, per conto degli Associati, prima del pagamento delle fatture agli stessi aventi diritto.

ART. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Generale;
3. il Presidente;
4. il/i Vice Presidente/i;
5. i Proviviri.
6. Organo di Sorveglianza
7. Organo di Controllo Contabile

Le cariche sociali sono riservate esclusivamente agli Associati, sono strettamente personali, non sono trasmissibili a terzi, non sono delegabili né retribuite. I membri dell'Organo di Sorveglianza e dell'Organo di Controllo Contabile saranno retribuiti come previsto ai successivi Artt. 30 e 31.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

ART. 16 - ASSEMBLEA

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea esclusivamente gli Associati, attraverso i propri rappresentanti, che siano in regola con gli obblighi statutari e con il versamento della quota fissa di Associazione, della quota Associativa variabile e degli eventuali contributi Associativi straordinari, il cui versamento sia certo

e verificabile ed effettuato fino al momento della costituzione dell'Assemblea, termine ultimo per la partecipazione alla stessa con diritto di voto. Gli Associati morosi non hanno diritto a partecipare all'Assemblea.

Ogni Associato avente diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Associato, mediante delega scritta, da far pervenire al Presidente prima della costituzione dell'Assemblea tramite PEC o in originale.

Ogni Associato può rappresentare, per delega, unicamente un altro Associato.

Il delegato gode degli stessi diritti che spetterebbero al socio che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni del voto impartite dal socio che rappresenta.

Spetta al Presidente constatare il diritto di partecipazione all'Assemblea, anche per delega.

In occasione delle assemblee ordinarie, è ammesso lo svolgimento attraverso l'ausilio di videoconferenza/streaming/callconferenceweb; in tal caso la segreteria e la presidenza dell'assemblea sono collocate presso la sede legale. Con tale modalità, ogni Associato avente diritto di voto che partecipa all'assemblea con la videoconferenza/streaming, può esprimere il proprio voto tramite posta elettronica certificata (PEC) e/o attraverso sistemi elettronici riconosciuti idonei nelle modalità indicate precedentemente nella convocazione dell'assemblea o, nel caso di assemblee elettive, nelle modalità descritte dai regolamenti elettorali emessi dalla Commissione di Designazione (Art. 25)

Il Segretario redige e sottoscrive in unione al Presidente il verbale dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea, previa comunicazione a tutti i presenti, possono essere registrate sia in audio che in video. Il materiale audio/video deve essere conservato fino all'invio del relativo verbale agli Associati e in seguito deve essere distrutto entro 90gg. Il detto materiale audio/video non può essere consegnato ad alcuno.

All'occorrenza, senza diritto di voto, possono partecipare all'Assemblea, nei limiti descritti nella convocazione, un rappresentante della Società di revisione legale ed i Proviviri.

Art.17 - RIUNIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a. in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale;
- b. in via straordinaria nei casi previsti al successivo Art. 20.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria è convocata:

- dal Presidente;
- dal vice Presidente, in caso assenza o impedimento del Presidente;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno il 25 % degli Associati, con richiesta al Presidente contenente

l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero sette giorni in caso d'urgenza, al domicilio, comunicato dall'Associato. Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata su richiesta degli Associati, l'avviso di convocazione deve essere inviato entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora della riunione.

Art. 18 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

I voti spettanti in Assemblea a ciascun Associato vengono calcolati in base ai diritti attribuiti nel corso dei due anni solari, precedenti alla votazione, secondo il seguente schema:

- un voto per l'Associato al quale, al netto della quota variabile, siano stati attribuiti diritti per un importo tale da non coprire l'ammontare delle quote fisse dei due anni solari di riferimento;
- due voti per l'Associato al quale, al netto della quota variabile, siano stati attribuiti diritti per un importo tale da coprire l'ammontare delle quote fisse dei due anni solari di riferimento.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà voti esercitabili dal corpo sociale;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno il venti per cento dei voti esercitabili dal corpo sociale.

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, come indicato nel successivo Art. 20, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti esercitabili senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di votazione a scrutinio segreto, le schede nulle rientrano nel computo della maggioranza.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la trattazione e la relativa votazione dell'argomento è rinviata alla Assemblea successiva.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, tra alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto (previa nomina di due scrutatori scelti tra gli Associati presenti), obbligatorio in caso di nomina e deliberazione su persona.

Fatto salvo il diritto di impugnazione nelle sedi ordinarie, gli Associati che non intendono ottemperare alle deliberazioni dell'Assemblea, hanno la facoltà di manifestare recesso dall'Associazione o in quella stessa seduta assembleare o, se assenti, con lettera raccomandata al Presidente fatta pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento del verbale assembleare. Il recesso di cui al precedente comma produce i suoi effetti a far data dal momento stesso in cui è manifestato o ricevuto dall'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente indicato dal Presidente. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, scelto anche al di fuori delle componenti assembleari, il quale redige e sottoscrive, in unione al Presidente, il verbale delle riunioni. Il verbale dell'Assemblea viene trasmesso in copia a ciascun Associato entro il termine di 60 giorni.

ART. 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

1. determinare la politica generale dell'Associazione, negli ambiti e scopi previsti dal presente Statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista dal presente statuto;
2. approvare annualmente la relazione del Presidente ed il bilancio consuntivo del precedente esercizio predisposto dal Consiglio Generale, tenendo conto della relazione della Società di Revisione Legale;
3. approvare la delibera contributiva annuale proposta dal Consiglio Generale, ovvero richiederne revisione delle quote;
4. eleggere con votazione unica il Presidente ed i Vice Presidenti, approvando gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal candidato Presidente;
5. eleggere il Consiglio Generale;
6. eleggere i Probiviri;
7. nominare/revocare l'organo di controllo contabile stabilendone la retribuzione secondo l'art. 31 del presente statuto;
8. nominare/revocare l'organo di sorveglianza stabilendone la retribuzione secondo l'art. 30 del presente statuto;
9. deliberare la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
10. discutere e approvare la politica generale riguardante gli importi non distribuibili e il loro impiego
11. deliberare la politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
12. deliberare la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
13. deliberare la politica generale della gestione dei rischi;
14. deliberare l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
15. deliberare l'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di società controllate, l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
16. deliberare l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
17. approvare la relazione di trasparenza annuale.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è costituita per

1. lo scioglimento dell'Associazione:
 - in prima e seconda convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti esprimibili dagli Associati aventi diritto al voto;
2. la modifica dello Statuto:
 - in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei voti esprimibili dagli Associati aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione con la presenza del 50% in più del numero degli Associati aventi diritto al voto previsti in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, con la relativa destinazione dei beni e del patrimonio sociale così come indicato nell'Art. 4. Le relative delibere sono prese con il voto favorevole, per lo Statuto, della maggioranza semplice dei voti esprimibili, e per lo scioglimento dell'Associazione, della maggioranza qualificata (2/3) dei voti esprimibili.

ART. 21 - REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Fermo quanto previsto nel presente Statuto, si stabilisce che l'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione spettano al Presidente ed al/ai Vice Presidente/i, e/o altra persona alla quale venga attribuito l'incarico dal Consiglio Generale, i quali dovranno possedere i requisiti di comprovata competenza e capacità professionale e non essere in situazione di conflitto d'interessi e non essere in situazione d'ineleggibilità prevista dall'Art. 2382 del codice civile e non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V – titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonché l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

Gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell'Associazione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo

statuto. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o soci maggioritari in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri. In caso di inosservanza del divieto, gli amministratori possono essere revocati d'ufficio dall'assemblea generale dei membri.

La responsabilità del legale rappresentante protempore dell'Associazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 2392 del codice civile conformemente a quanto previsto dall'Art. 12 del decreto legislativo n. 35/2017, da intendersi quivi integralmente ritrascritto.

ART. 22 - CONSIGLIO GENERALE

L'Associazione è retta da un Consiglio Generale eletto dall'Assemblea, in via ordinaria. Il Consiglio Generale è composto da 7 membri elettivi, dal Presidente e dai due Vice Presidenti eletti, dal Presidente uscente con diritto di voto, come membro di diritto, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, e dagli eventuali soggetti cooptati ai sensi del successivo comma.

Il Presidente può procedere per cooptazione alla nomina a componenti del Consiglio Generale fino ad un massimo di quattro membri, due dei quali potranno essere nominati solo in caso di accorpamento o fusione in associazione di altra organizzazione di gestione di diritti connessi, con diritto di voto e scelti fra le figure particolarmente significative dei settori della discografia e/o dell'audiovisivo e/o dell'editoria.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni, viene eletto negli anni pari ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Generale è formato da persone elette dall'Assemblea scelte tra i candidati presentati dagli Associati. Tali candidati dovranno esser individuati tra soggetti con responsabilità aziendale di grado rilevante ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, i dirigenti o tra persone esercitanti funzioni direttive, con rapporto subordinato o con rapporto di collaborazione esterna regolamentata e documentata mediante atti ufficiali o con la qualità di socio. La perdita della qualità di Associato per uno dei motivi indicati all'Art. 12 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica del relativo rappresentante in seno al Consiglio Generale, cui subentra il primo dei non eletti. La mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio Generale. Esso sarà sostituito dal primo dei non eletti tra i candidati dell'elezione riguardante il Consiglio Generale in carica. In mancanza di candidati tra i primi dei non eletti o in caso di loro rinuncia, il Consiglio Generale può a maggioranza cooptare un nuovo membro in sostituzione di quello cessato scelto tra gli Associati su proposta del Presidente e sarà considerato a tutti gli effetti membro effettivo del Consiglio Generale.

ART. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce, almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente incaricato dal Presidente, o quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente stesso da almeno quattro dei suoi membri. La convocazione, a mezzo posta elettronica, deve pervenire ai Consiglieri con un adeguato preavviso di 5 giorni e deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. Sono ammesse integrazioni ai punti dell'ordine del giorno fino alle

24 ore precedenti la riunione. Ad eccezione dei casi di impossibilità temporale, la messa in disponibilità della documentazione deve essere effettuata in tempo utile per le necessarie preventive valutazioni. La partecipazione dei singoli membri non è delegabile e gli stessi membri sono legati al rispetto del Codice etico. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui indicato. Il Presidente incarica un segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio Generale stesso, che verifica le presenze per il quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio. Alle riunioni possono essere invitati, qualora le materie all'ordine del giorno lo richiedano, un rappresentante della Società di Revisione Legale e i Probiviri. Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti del Comitato Direttivo in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, esclusi dal computo i membri cooptati. Ciascun componente ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti escludendo dal quorum il numero degli astenuti, oppure, in caso di votazione a scrutinio segreto, il numero delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Generale si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo, anche in territorio straniero, indicato dal Presidente nell'avviso di convocazione. Qualora non vi siano ostacoli tecnici, il Consiglio Generale può svolgersi mediante teleconferenza, videoconferenza o callconferenceweb. Il Segretario redige e sottoscrive in unione al Presidente il verbale delle riunioni del Consiglio Generale. I verbali redatti dal Segretario sono inviati a tutti i componenti in tempo utile, approvati in apertura della seduta successiva, sempre consultabili dai membri del Consiglio Generale. Le riunioni del Consiglio, previo il consenso di tutti i presenti, possono essere registrate sia in audio che in video. Il materiale audio/video deve essere conservato fino all'approvazione del relativo verbale e a seguito di tale approvazione esso deve essere distrutto entro il consiglio successivo. Il detto materiale audio/video non può essere consegnato ad alcuno senza il consenso del Consiglio Generale.

ART. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE

Sono compiti del Consiglio Generale:

1. nominare la Commissione di Designazione;
2. proporre all'Assemblea il candidato Presidente, i Vice Presidenti e il relativo programma;
3. indicare all'Assemblea i nominativi per l'elezione dei Probiviri;
4. designare e proporre all'Assemblea la Società di Revisione Legale quale organo di controllo contabile;
5. designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso ogni Ente o Autorità mediante votazione;
6. assumere ogni iniziativa di interesse generale degli Associati in conformità agli scopi dell'Associazione;
7. assumere ogni provvedimento e deliberare sulle materie oggetto degli Artt. 2 e 3 dello Statuto;

8. assumere ogni provvedimento riguardo all'amministrazione dell'Associazione e al suo organico
9. deliberare riguardo all'assunzione del personale dipendente e al suo licenziamento
10. deliberare riguardo l'assunzione, il licenziamento e il trattamento economico di un direttore generale dell'Associazione
11. approvare accordi, unilaterali o bilaterali, con Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli Scopi dell'A.F.I.;
12. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e deliberarne la convocazione;
13. determinare annualmente l'ammontare delle quote sociali di cui all'Art. 33 a, b e c, tramite apposita delibera contributiva, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
14. approvare il bilancio preventivo e provvedere nel corso dell'esercizio alle eventuali variazioni;
15. predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
16. deliberare in merito all'incompatibilità con l'appartenenza ad altre associazioni aventi oggetto, scopi e finalità identici, nelle modalità di cui agli Artt. 10 e 23;
17. deliberare in merito alla perdita della qualità di Associato, nelle modalità di cui all'Art. 12;
18. deliberare le domande di Associazione dei nuovi Associati e pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
19. istituire commissioni consultive e nominarne i Presidenti su proposta del Presidente;
20. decidere e promuovere azioni, anche giudiziali, a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti elencati nel precedente Art. 3 del presente statuto, dandone mandato ai propri legali;
21. predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea in via straordinaria;
22. redigere e deliberare i Regolamenti dell'Associazione;
23. deliberare in merito alle sanzioni di cui all'Art. 11;
24. assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto;
25. approvare le politiche degli investimenti immobiliari e mobiliari proposte dal Presidente.
26. redigere, entro 8 mesi dalla fine di ogni esercizio, la relazione di trasparenza
27. redigere annualmente e obbligatoriamente, da parte di ogni componente del Consiglio Generale, una dichiarazione contenente informazioni su eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva; eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici; importi ricevuti nell'esercizio precedente

dall'organismo di gestione collettiva in qualità di titolare di diritti; qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

ART. 25 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

La Commissione di designazione è composta da tre membri scelti tra gli imprenditori Associati Effettivi, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio Speciale dei Probitari in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione di Designazione redige il Regolamento Elettorale, tenuto conto delle norme confederali in materia.

La Commissione deve insediarsi almeno sei mesi prima della scadenza delle cariche elettive dell'Associazione.

Esclusivamente per l'elezione della carica di Presidente dell'Associazione, la Commissione effettuerà le più ampie consultazioni fra gli Associati, della durata di 5 settimane dalla sua nomina.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione agli Associati, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio Speciale dei Probitari il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino di raccogliere, attraverso il consenso scritto, almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probitari. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti al Consiglio Generale senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 26 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione. La carica di Presidente è conferita, su candidatura, a persone scelte fra soggetti con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, i procuratori generali, ovvero, sempre con procura notarile i dirigenti, le persone esercitanti funzioni direttive, con rapporto subordinato o con rapporto di collaborazione esterna o con la qualifica di socio, delle imprese associate che posseggano il requisito del doppio inquadramento secondo il Regolamento di Confindustria. Il Presidente è eletto dall'Assemblea in via ordinaria, su designazione del Consiglio Generale, previa approvazione degli indirizzi generali e il programma di attività. Dura in carica quattro anni, viene eletto negli anni dispari e non è rieleggibile per mandati consecutivi. Sono compiti del Presidente:

- a. convocare e presiedere il Consiglio Generale e l'Assemblea ordinaria o straordinaria;
- b. attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici dell'Associazione;
- c. sovrintendere, coordinare e controllare l'attività del/i Vice Presidente/i, al/ai quale/i può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, nell'ambito della normale attività operativa, delega per il compimento di singoli atti;
- d. assumere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell'Associazione e al raggiungimento dei fini Associativi, nell'ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate all'inizio dell'esercizio dal Consiglio Generale;
- e. predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- f. cooptare nel Consiglio Generale fino a quattro membri aggiuntivi come previsto nell'Art. 22, due dei quali potranno essere nominati solo in caso di accorpamento o fusione in associazione di altra organizzazione di gestione di diritti connessi;
- g. proporre al Consiglio Generale i rappresentanti dell'Associazione presso ogni Ente od Autorità;
- h. agire e resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie;
- i. proporre al Consiglio Generale le politiche degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- j. assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Generale, al quale deve però sottoporre, alla prima riunione utile, le decisioni prese per la relativa ratifica degli atti compiuti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal/i Vice Presidente/i, singolarmente o collegialmente. La perdita della qualifica di Associato per uno dei motivi indicati all'Art. 12 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti nello Statuto.

ART. 27 - I VICE PRESIDENTI

Il Presidente designato dal Consiglio Generale, individua i Vice Presidenti, al massimo nel numero di due, e li sottopone, all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi, con votazione a scrutinio segreto, per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

La carica di Vice Presidente è conferita, su candidatura, a persone scelte fra soggetti con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, i procuratori generali, ovvero, sempre con procura notarile i dirigenti, le persone esercitanti funzioni direttive, con rapporto subordinato o con rapporto di collaborazione esterna o con la qualifica di socio, delle imprese associate che posseggano il requisito del doppio inquadramento secondo il Regolamento di Confindustria.

I Vice Presidenti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente e sono rieleggibili per un mandato successivo.

In caso di vacanza, di dimissioni o decadenza ex art. 12 del presente statuto di uno o entrambi i Vice Presidenti, si ripeterà l'iter sopra indicato per l'elezione esclusiva del/dei Vice Presidente/i vacante/i.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti o nelle deleghe dallo stesso ricevute, ne fanno singolarmente o collegialmente le veci in caso di assenza o di impedimento e possono anche assumere la rappresentanza dell'Associazione. Le deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi, nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse Associativo.

In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica potrà assumerne le funzioni limitatamente alla ordinaria amministrazione, con il compito di avviare l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

ART. 28 - ATTIVITÀ ASSOCIATIVA E COMMISSIONI

Per l'approfondimento di temi e per lo sviluppo delle attività associative possono essere costituite Commissioni di supporto al Presidente e al Consiglio Generale. Tali Commissioni sono composte da un massimo di sei componenti, nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente. I componenti delle Commissioni eleggono un coordinatore che riferisce al Presidente. Alle Commissioni possono essere attribuiti l'approfondimento e la definizione di determinati problemi. La Commissione scade con la consegna o l'esposizione della relazione finale sull'argomento attribuito.

ART. 29 - I PROBIVIRI

I Probiviri sono sei e sono eletti negli anni pari con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea su indicazione da parte del Consiglio Generale, previa verifica della loro disponibilità tra gli Associati, ovvero

esterni all'Associazione, selezionati per i loro requisiti di idoneità legale, morale e professionale.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Probiviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

L'indicazione all'Assemblea dovrà prevedere una rosa di candidature in numero superiore al numero di Probiviri da eleggere.

Le modalità di elezione sono contenute nel Regolamento Elettorale della Commissione di Designazione.

Le modalità di funzionamento dei Probiviri sono contenute nel relativo regolamento di attuazione redatto dal Consiglio Generale.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale, secondo le modalità previste nel regolamento, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

ART. 30 – ORGANO DI SORVEGLIANZA

L'organo di sorveglianza si compone di tre membri nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'Art. 19 tra soggetti, anche esterni, con capacità e conoscenze contabili e amministrative oltre che organizzative ed il componente più votato ne assume la Presidenza. I membri nominati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. La cessazione dei membri dell'organo di sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. L'organo di sorveglianza può assumere i poteri ed i doveri attribuiti dal codice civile al collegio sindacale delle società per azioni. La retribuzione annuale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'organo di

sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dall'Associazione. L'organo di sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e può svolgere tali riunioni anche in videoconferenza. Compiti dell'organo di sorveglianza sono: esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea e monitorare le attività dei componenti il Consiglio Generale. I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'assemblea una relazione sull'esercizio dei poteri conferitogli e una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse con riferimento all'Associazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 12, comma 9 del Decreto DL 35/2017 (Decreto).

L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:

- a. esercitare gli eventuali poteri delegatigli dall'assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5 del Decreto 35/2017;
- b. monitorare le attività degli amministratori di cui all'articolo 12 del Decreto 35/2017, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d) del Decreto 35/2017.

L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.

Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9 del Decreto 35/2017.

ART. 31 – ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro di cui il D.L.G.S. 27 gennaio 2010, n.39 ed è disciplinata ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi applicabili. La suddetta Società di Revisione Legale è nominata dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 19 del presente statuto, sentito il parere dell'organo di sorveglianza. La retribuzione annuale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto alla Società di Revisione almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. La relazione della Società di Revisione Legale, da allegarsi al bilancio, deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 32 - FONDI

L'Associazione per soddisfare le esigenze riferite all'esercizio della propria attività e di quella relativa alla gestione dei diritti, dispone dei seguenti fondi:

- a. quote annuali fisse di Associazione deliberate dal Consiglio Generale, da versarsi secondo le modalità di cui all'Art. 14 del presente Statuto;
- b. quote associative variabili ed eventuali contributi associativi straordinari deliberati dal Consiglio

Generale, da versarsi nelle modalità e nel termine da questi deliberato;

- c. quote fisse, quote variabili e contributi straordinari di Affiliazione;
- d. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- e. contributi liberi ed erogazioni degli Associati e/o Mandanti o di terzi ricevuti anche a titolo di sponsorizzazioni;
- f. contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le Organizzazioni Internazionali, i Paesi Stranieri e con qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano o estero, erogati per l'attività e i servizi svolti dall'Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- g. eventuali fondi provenienti da partecipazioni in società, come indicato nell'Art.2.;
- h. rendite dagli investimenti mobiliari ed immobiliari le cui politiche dovranno essere proposte dal Presidente ed approvate dal Consiglio Generale, fermo restando l'obbligo di adottare criteri prudenziali nelle suddette politiche di investimento.

Durante l'esistenza dell'Associazione il patrimonio è indivisibile.

ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Generale deve predisporre il bilancio d'esercizio, come previsto al precedente Art. 24, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione della Società di Revisione Legale. I bilanci dovranno essere presentati alla Società di Revisione Legale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea per la relativa attività di revisione contabile. Il Consiglio Generale dovrà deliberare come l'Associazione dovrà utilizzare l'eventuale avanzo di gestione, in conformità agli scopi di cui all'Art. 2. Qualora l'ammontare delle spese risultanti dal bilancio d'esercizio sia superiore a quello indicato nel bilancio preventivo il relativo disavanzo di gestione potrà essere coperto attraverso una quota Associativa straordinaria che verrà addebitata a tutti gli Associati, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio o tramite l'utilizzo di fondi ottenuti da avanzi di gestione precedenti. L'Associazione provvede alla tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili ai sensi del libro V – Titolo II – Capo III – Sezione III – paragrafo 2 del codice civile. L'Associazione provvede alla tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'Art. 2421 del codice civile. L'Associazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi del libro V – Titolo V – Capo V – Sezione IX del codice civile. L'Associazione evidenzia e mette a disposizione degli Associati, attraverso apposite contabilità analitiche, la gestione delle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonché degli eventuali piani d'investimento effettuati con tali somme. Tali risultanze vengono anche evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio. L'Associazione è tenuta alla prudenza nelle politiche d'investimento in generale ed, in particolare, per le somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti e ciò nelle more della loro ripartizione, che dovrà avvenire con periodicità trimestrale e, pertanto, l'Associazione, per queste ultime somme, potrà effettuare dei pronti contro termine o obbligazioni dello Stato Italiano e/o di Stati sovrani o fondi d'investimento a carattere monetario e/o obbligazionario con l'esclusione di quelli azionari e comunque in sola valuta in euro.

ART. 34 – OPERAZIONI BANCARIE

Per le operazioni bancarie di qualsiasi natura è richiesta la firma abbinata del Presidente e di un Vice Presidente, oppure la firma abbinata del Presidente e di un membro del Consiglio Generale all'uopo designato dallo stesso Consiglio Generale, su proposta del Presidente, oppure la firma abbinata di un Vice Presidente e del suddetto membro del Consiglio Generale, previa approvazione scritta del Presidente.

Tuttavia il Consiglio Generale può stabilire un importo massimo per singola transazione che potrà essere gestito in autonomia dalla persona, con incarichi amministrativi, indicata dallo stesso Consiglio. L'incaricato dovrà mensilmente rendicontare le transazioni effettuate al Consiglio Generale.

ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni contenute nel presente Statuto novano e sostituiscono integralmente ogni disposizione precedente. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. Il presente atto è interpretato e regolato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In riferimento a quanto disposto dal Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria con comunicazione del 25 ottobre 2017, che ha deliberato la decadenza di tutte le cariche associative e la conseguente nomina del Past-President Franco Bixio a Presidente pro-tempore, con l'obiettivo del recepimento della riforma delle norme statutarie introdotte Confindustria, ed al fine della corretta attuazione del presente statuto, si dispone in via transitoria quanto segue:

- il Presidente pro tempore dell'Associazione, in carica alla data dell'approvazione del presente Statuto, coadiuvato dal Consiglio Speciale dei probiviri di Confindustria, assolverà tutte le funzioni del Presidente e del Consiglio Generale previste dal presente Statuto, rimanendo in carica fino all'elezione dei nuovi organi statutari;
- esclusivamente in prima attuazione del presente Statuto, l'elezione di tutti gli organi associativi avverrà contestualmente nella stessa Assemblea elettiva, in deroga a quanto diversamente disposto dagli Articoli 22, 26, 27, 29 e 30;
- in prima attuazione del presente Statuto, al fine di riallineare l'alternanza temporale della permanenza in carica degli organi statutari ed in deroga da quanto disposto all'Art. 26, il Presidente eletto resterà in carica fino al 2023, anno dispari.
- nel periodo del biennio successivo alle nuove nomine di cui si fa menzione in questo articolo, AFI si impegna a voler condividere con Confindustria correttivi/integrativi al suo statuto nella direzione di un ulteriore allineamento al quadro di riferimento generale tracciato dalla riforma Pesenti.